

STATUTO

SORGIVA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARSCIANO PG VIA SAN CRISTOFORO 8

Numero REA: PG - 303914

Codice fiscale: 03643030541

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-09-2018 - Statuto completo	2
--	---

<u>"Statuto della "SORGIVA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE"</u>		
TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE- DURATA		
ARTICOLO 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita con sede nel comune di Marsciano una Società co-		
operativa denominata "SORGIVA SOCIETA' COOPERATIVA IMPRESA SO-		
CIALE" .		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si		
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a re-		
sponsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con deliberazione		
dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-		
sentanze anche altrove.		
ARTICOLO 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà es-		
sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il di-		
ritto di recesso per i soci dissenzienti.		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
ARTICOLO 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa, oltre allo scopo mutualistico, non ha scopo di		
lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-		
ciale, volte al perseguimento dell'interesse generale della		
comunità e del territorio in cui opera.		

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità, intende operare attivamente con altri enti pubblici e privati.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della Comunità attraverso relazioni di integrazione e reciprocità sociale ed economica con i suoi abitanti, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa e soddisfacendo, contestualmente lo scopo mutualistico espresso dai soci cooperatori. A questo fine la cooperativa:

- ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata opportunità e continuità di occupazione lavorativa per i soci alle migliori condizioni economiche e professionali. Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-

liane.	
ARTICOLO 4 (Oggetto sociale)	
Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come scopo quello di effettuare la promozione del territorio in cui opera attraverso servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, ad interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale.	
In particolare la stessa si occuperà di:	
- Agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;	
- Interventi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;	
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso;	
- Organizzazione e gestione di attività connesse all'agricoltura come: Fattoria Sociale, Fattoria didattica e Agriturismo;	
- Organizzazione e gestione dei servizi per l'assistenza e l'accompagnamento compreso il noleggio di mezzi targati, con o senza conducente, e guida turistica;	

	- Organizzazione, formazione e gestione del personale per	
	l'attività agricola aziendale e per l'attività conto terzi;	
	- Produzione e commercializzazione dei prodotti derivanti dal-	
	la trasformazione dei prodotti agricoli quali, a titolo esem-	
	plificativo e non esaustivo: conserve, marmellate, birra,	
	ecc..	
	Nei limiti e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 112	
	del 3 luglio 2017 la Cooperativa potrà svolgere qualunque al-	
	tra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, non-	
	ché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le opera-	
	zioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, indu-	
	striale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indiret-	
	tamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, co-	
	struzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti at-	
	ti al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico	
	o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale	
	nonché adottare procedure di programmazione pluriennale fina-	
	lizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi	
	della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modifica-	
	tive ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finan-	
	ziari privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscri-	
	zione a investitori qualificati.	
	La Cooperativa potrà altresì assumere, in via non prevalente,	

a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà effettuare la raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

La Cooperativa potrà effettuare la raccolta di capitali ai sensi dell'articolo 18 comma 8 D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017.

La Cooperativa potrà partecipare alle attività di programmazione, progettazione e convenzionamento con la Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all'oggetto sociale, e che conseguentemente possano partecipare direttamente all'attività dell'impresa e cooperare al suo esercizio e sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorative.

I soci devono essere idonei allo svolgimento delle attività lavorative indicate nel precedente articolo 4 nonché mettere a disposizione della cooperativa le loro capacità tecniche e professionali, svolgendo le mansioni loro affidate con impegno e diligenza.

Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati nonché coloro che esercitino in pro-

prio imprese in concorrenza con quella svolta dalla Cooperati-	
va.	
E' inoltre ammessa la prestazione di attività di volontariato,	
ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa,	
dei quali la cooperativa impresa sociale deve tenere un appo-	
sito registro, non può essere superiore a quello dei lavorato-	
ri. La cooperativa deve assicurare i volontari che prestano	
attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie	
connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la	
responsabilità civile verso terzi, come da Codice Terzo Setto-	
re e D.Lgs. 112 del 3 luglio 2017.	
ARTICOLO 6 (Categoria speciale di soci)	
La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma 3 del codice	
civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
sente articolo.	
Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-	
peratori.	
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
re al raggiungimento degli scopi sociali.	
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
le, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo amministra-	

tivo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, cittadinanza, nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;

b) l'indicazione delle attività svolte in passato, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale, con le modalità e nei termini stabiliti nei regolamenti interni, in rapporto alla quantità di lavoro disponibile;

d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore ad Euro

50,00 (cinquanta virgola zero zero) né superiore ai limiti di

legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il

presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della

clausola arbitrale contenuta nell'articolo 41 e seguenti del

presente statuto.

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d) ed e), do-

vrà inoltre indicare nella domanda di ammissione, l'impegno a

conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo

sociale, con le modalità e nei termini stabiliti dai regola-

menti interni.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti

di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secon-

do criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-

stico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo,

sul libro dei soci. L'Organo amministrativo deve, entro 60

(sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della

domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo

amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-

cadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

c) allo svolgimento diligente delle attività lavorative di volta in volta assegnate, nell'ambito delle opportunità di lavoro disponibili procurate dalla Cooperativa.

d) a partecipare alle iniziative di diffusione e promozione delle attività svolte dalla Cooperativa presso la Comunità di

referimento;

e) a non aderire ad altre società che perseguano identici scopi sociali ed esplicino attività concorrente, nonché a non prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale o analogo a quello della Cooperativa, salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione accordata in considerazione della tipologia del rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in Cooperativa;

f) mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che per qualsivoglia ragione cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa;	
	d) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;	
	e) che per un periodo superiore ai sei mesi non si veda assegnate mansioni lavorative da svolgere, in ragione delle scarse opportunità di lavoro offerte dal mercato e procurabili dalla Cooperativa.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere quanto prima la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	

domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso ha parimenti effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, fatto salvo il periodo di preavviso eventualmente previsto nel regolamento interno e/o nei contratti di lavoro instaurati.

ARTICOLO 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione ovvero abbia cessato il rapporto di lavoro con la cooperativa;

b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;

c) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti ovvero commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari o per giusta causa o giustificato motivo;

d) previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 60 (sessanta) giorni, al versamento delle quote sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto mutualistico, causi significativi ed ingiusti danni materiali o d'immagine alla società, ovvero fomenti dissidi o disordini tra gli altri soci tali da compromettere gravemente il normale ed ordinato svolgimento delle attività sociali;

f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa.

Contro la delibera di esclusione il socio può entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione di esclusione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea e successivamente può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli articoli 40 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale comporta, in ogni caso, la risoluzione del rapporto di lavoro.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il socio, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'articolo 8 D.Lgs. 112/2017, può entro il termine di decadenza di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esclusione, chiedere al Consi-

glio di Amministrazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, che sull'esclusione si pronunci l'Assemblea, a tal fine appositamente convocata nei successivi 30 (trenta) giorni.

ARTICOLO 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli articoli 40 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

ARTICOLO 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo,

	ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e	
	non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai	
	sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, del codice	
	civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	ARTICOLO 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio de-	
	funto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote inte-	
	ramente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con	
	le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-	
	la data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 se-	
	condo e terzo comma del codice civile.	
	ARTICOLO 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto,	
	ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni	

dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b), c), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

ARTICOLO 16 (Soci sovventori)

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'articolo 4 della legge 31.01.92, n. 59.

ARTICOLO 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili.

La quota minima è di euro 100,00 (cento virgola zero zero).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale di cui al successivo articolo 21, n.1, lett. b), del presente statuto.

ARTICOLO 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione dell'emissione, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

ARTICOLO 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-

sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea.	
La delibera di emissione deve stabilire:	
a) l'importo complessivo dell'emissione;	
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
c) il termine minimo di durata del conferimento;	
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;	
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
I voti spettanti ai soci sovventori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti effettuati:	
- 1 (un) voto fino ad euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
- 2 (due) voti oltre euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) e fino ad euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
- 3 (tre) voti oltre euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) e fino ad euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) di capitale sottoscritto;	
- 4 (quattro) voti oltre euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) e fino ad euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero	

zero) di capitale sottoscritto;

- 5 (cinque) voti oltre euro 40.000,00 (quarantamila virgola zero zero) di capitale sottoscritto.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

ARTICOLO 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero). Il valore complessivo della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo

	comma.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statu-	
	to non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita	
	sociale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	ARTICOLO 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la Società fatto	
	salvo il diritto di recesso.	
	ARTICOLO 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dal-	
	la chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centoot-	
	tanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato,	
	oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla strut-	
	tura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo ammi-	
	nistrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di	
	questa, nella nota integrativa al bilancio.	
	E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi	
	e riserve in favore di fondatori, amministratori, soci, parte-	
	cipanti, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso	

	o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto. Si considera distribuzione indiretta di utili:	
	a) La corresponsione agli amministratori, sindaci e chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzio-	
	nati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle	
	specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti	
	in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-	
	zioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cen-	
	to), rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche,	
	dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto	
	legislativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze	
	attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di	
	cui all'articolo2, comma 1, lettera b, g o h);	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli inter-	
	mediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione	
	dei dividendi in misura comunque non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 (due)	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche siano superiori al loro valore nor-	

male;

e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti, superiore ai quattro punti al tasso annuo di riferimento.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore alla misura stabilita dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima.

Può inoltre destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta

per cento) degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

ARTICOLO 24 (Bilancio Sociale)

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Progetto di Bilancio Sociale, secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g, della legge 6 giugno 2016 n. 106, e tenendo conto, fra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Il Bilancio Sociale deve essere presentato all'assemblea dei soci, per l'approvazione, unitamente al bilancio di esercizio.

Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro delle Imprese entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione e pubblicato nel sito internet della Cooperativa.

ARTICOLO 25 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può destinare una quota inferiore al 50% (cinquanta per cento) degli utili e avanzi di gestione annuale, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, alla corresponsione di ristorni ai soci.

In particolare, la Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'Organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori la corresponsione dei trattamenti economici previsti dall'articolo 3, comma secondo, lettera b) della legge n.142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, ed eventualmente secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521 ultimo comma e da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti criteri (considerati singolarmente o combinati tra loro):

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni potranno essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del va-

	lore delle quote detenute da ciascun socio o mediante l'attri-	
	buzione di azioni di sovvenzione.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 26 (Organi)	
	Sono organi della Società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato.	
	ARTICOLO 27 (Assemblea)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura del	
	Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata	
	A.R o altro mezzo idoneo a provare l'avvenuto ricevimento da	
	parte del destinatario almeno 8 (otto) giorni prima	
	dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella	
	sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora del-	
	la prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata	
	in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	
	semblea si reputa validamente costituita quando ad essa parte-	
	cipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Ammini-	
	stratori e Sindaco se nominato sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	ARTICOLO 28 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'Assemblea:	

1)	approva il bilancio, destina gli utili e delibera in merito all'eventuale ripartizione dei ristorni;	
2)	delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al pre-	
	cedente articolo 17, nonché sui voti spettanti secondo i con-	
	ferimenti;	
3)	procede alla nomina dell'Organo amministrativo;	
4)	procede alla eventuale nomina dell'Organo di controllo;	
5)	determina la misura dei compensi da corrispondere agli Am-	
	ministratori e all'Organo di controllo;	
6)	delibera di compiere operazioni che comportano una sostan-	
	ziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto	
	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei so-	
	ci;	
7)	provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;	
8)	delibera sulla responsabilità degli Amministratori e	
	dell'Organo di controllo;	
9)	approva il regolamento previsto dall'articolo 6 della legge	
	3 aprile 2001, n.142, nonché gli altri regolamenti della Coo-	
	perativa;	
10)	delibera, all'occorrenza, eventuali piani di crisi azien-	
	dali nonché le misure più idonee per farvi fronte;	
11)	nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
12)	delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	

competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 20 (venti) giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 29 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di tele/videocomunicazione. In questo caso dovranno co-

munque essere soddisfatte le condizioni seguenti:

1) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi considerare la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, la regolarità delle deleghe, il quorum costitutivo e deliberativo, nonché di regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

ARTICOLO 30 (Votazioni)

Le votazioni avranno luogo, salvo diversa deliberazione

dell'Assemblea, per alzata di mano. Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro sistema legalmente deliberato dall'Assemblea.

ARTICOLO 31 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

ARTICOLO 32 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea

stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

ARTICOLO 33 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) eletti dall'Assemblea che ne determina di volta in volta il numero.

Il Consiglio di Amministrazione, elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, così come specificati in un successivo regolamento che verrà adottato in coerenza con le indicazioni Ministeriali.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

Non possono assumere la carica di presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di am-

ministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito;
- non essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci, oltre a quanto previsto dal precedente comma, è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità ed indipendenza:

- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso impresa;
 - b) attività professionali o lavorative nel settore della cooperativa;
 - c) non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

ARTICOLO 34 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'Organo am-

ministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

ARTICOLO 35 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età, in caso di assenza, impedimento o inerzia di questi, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi inter venga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

ARTICOLO 36 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte dell'Organo di controllo, qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Nell'eventualità di conclamata impossibilità del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può essere convocata direttamente da tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento dei voti spettanti a tutti i soci, nel rispetto delle modalità previste dal precedente articolo 27.

ARTICOLO 37 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

ARTICOLO 38 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed altri Istitutori.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In ogni caso il Presidente non può essere un rappresentante di una società costituita da un unico socio persona fisica, di un Ente con scopo di lucro o di una amministrazione pubblica.

ARTICOLO 39 (Organo di Controllo)

L'assemblea, se obbligatorio per legge e in relazione a quanto

previsto dal D.Lgs. 117/2017 in materia di Imprese Sociali ed Enti del Terzo Settore, nomina un sindaco unico o un revisore legale, quale organo di controllo. Il sindaco o il revisore, iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero dell'Economia.

Nel caso di nomina di un sindaco, quando è necessario per legge, allo stesso è affidata la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'Organo di Controllo è determinata dall'assemblea all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

ARTICOLO 40 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui la D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo articolo 41, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaco, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

ARTICOLO 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) 1 (uno), per le controversie di valore inferiore ad euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli articoli 10 e seguenti del codice di procedura civile;

b) 3 (tre), per le altre controversie;

c) nei casi di controversie con valore indeterminabile, il numero degli arbitri è deciso dal Consiglio arbitrale della Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di setto-

41 di 45

42 di 45

In ogni caso copia del bilancio sociale dovrà essere messa a disposizione di tutti i destinatari lavoratori nei tempi previsti dalla normativa per l'approvazione del bilancio di esercizio e dovranno essere individuate specifiche modalità di illustrazione dello stesso.

I lavoratori dell'impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell'impresa sociale non può essere superiore dal rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Le Imprese Sociali danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.

TITOLO X

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 43 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendo ne i poteri.

ARTICOLO 44 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai

soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 45 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 47 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'articolo 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per